

**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2014
652/2014/R/GAS**

**DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE
DELLA SOCIETÀ OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A. PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 ed in particolare l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, ARG/gas 24/10;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante la "Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017" (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 575/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 604/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 604/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2014, 335/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 335/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 415/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 415/2014/R/GAS);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 settembre 2014 (di seguito: decreto 3 settembre 2014);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione (DIUC) del 23 settembre 2014 (prot. Autorità P/2584).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, della *RTRG*, i criteri tariffari si applicano alle imprese di rigassificazione che erogano il servizio di rigassificazione anche mediante terminali di Gnl cui sia stata riconosciuta un'esenzione dal diritto di accesso;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A (di seguito: OLT) è titolare di un'esenzione dall'obbligo di accesso di terzi relativa al 100% della capacità del terminale per un periodo di 20 anni;
- con decreto 3 settembre 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico ha accolto l'istanza di rinuncia all'esenzione presentata dalla società OLT; tale decreto è stato trasmesso alla Commissione Europea, la quale, come chiarito dal medesimo decreto, secondo i principi del *contrarius actus*, si esprime sulla rinuncia all'esenzione, entro due mesi dalla notifica della decisione dello Stato membro (prorogabili in caso di richiesta di informazioni), potendo imporre la rettifica o la revoca della decisione;
- poiché risulta tuttora pendente il procedimento presso la Commissione, non si è perfezionata ancora l'accettazione della rinuncia di OLT; e che pertanto, la definizione della tariffa per il servizio, allo stato attuale, è funzionale alla definizione del prezzo con il quale eventuali disponibilità di capacità (sia transitorie che definitive) vengono offerte al mercato e assegnate a terzi secondo i criteri di cui alla deliberazione 167/05;
- al fine di consentire l'approdo e l'effettiva immissione di Gnl, la società OLT ha comunicato che presso il proprio terminale di rigassificazione *offshore* vengono offerti servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio al di fuori dell'ambito portuale e, pertanto, in deroga alla disciplina generale disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- i servizi marittimi di cui al precedente alinea, sono trattati alla stregua di servizi ulteriori in ragione del fatto che, da un lato si tratta di servizi funzionali all'accesso al servizio di rigassificazione e, dall'altro lato, le relative condizioni economiche non sono ancora oggi regolate da altra amministrazione competente, come avverrebbe invece qualora tali servizi fossero offerti all'interno di un ambito portuale.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 438/2013/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017; e che l'articolo 21.1, della *RTRG* prevede che le imprese di rigassificazione presentino all'Autorità le proposte tariffarie entro il 30 aprile di ogni anno;
- con la deliberazione 335/2014/R/GAS, l'Autorità ha approvato le tariffe di rigassificazione delle società GNL Italia S.p.A. e Terminale GNL Adriatico S.r.l. relativa all'anno 2015 ed ha contestualmente sospeso il procedimento di

approvazione della proposta tariffaria della società OLT, fino al completamento dei supplementi di istruttoria avviati con le predette deliberazioni 575/2013/R/GAS e 604/2013/R/GAS;

- con la deliberazione 415/2014/R/GAS, l'Autorità ha disposto la chiusura dei succitati supplementi di istruttoria avviati con deliberazioni 575/2013/R/GAS e 604/2013/R/GAS, determinando d'ufficio, in via definitiva, le tariffe per il servizio di rigassificazione per la società OLT relative al periodo transitorio 2012-2013 e all'anno 2014; contestualmente l'Autorità ha determinato per la medesima società, fino ad una eventuale diversa determinazione da parte di altra autorità competente, i corrispettivi specifici per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio sulla base dei costi sottostanti tali servizi;
- con la medesima deliberazione 415/2014/R/GAS, l'Autorità ha previsto che si tenesse conto degli esiti dei supplementi di istruttoria ai fini della determinazione della tariffa per il servizio di rigassificazione della società OLT relativa all'anno 2015;
- ai sensi del comma 5.3 della *RTRG*, i quantitativi di gas naturale impiegati per la formazione del gas di riempimento e di raffreddamento sono riconosciuti pari al valore di acquisizione risultante da specifiche procedure concorsuali, tali da rispettare il principio di economicità degli investimenti effettuati;
- ai sensi del comma 5.4 della *RTRG*, la quota di ricavo annua riconducibile ai costi operativi, nei primi due anni di attività, è proposta dalle imprese e sottoposta a verifica dell'Autorità e, a partire dal terzo anno, è determinata sulla base dei conti annuali separati ai sensi dei commi 3.8 e 3.9; tuttavia, nel caso della società OLT, i costi operativi effettivi relativi all'anno 2013 sono scarsamente rappresentativi delle voci di costo di natura ricorrente dell'attività di rigassificazione, in quanto il terminale è entrato in esercizio commerciale a partire dal 20 dicembre 2013;
- con comunicazione 23 settembre 2014, gli uffici dell'Autorità hanno richiesto, alla società OLT, di presentare, ai fini del riavvio del procedimento di approvazione della tariffa per il servizio di rigassificazione per l'anno 2015, una proposta tariffaria coerente con gli esiti dei suddetti supplementi di istruttoria e con i criteri di cui alla deliberazione 415/2014/R/GAS.

CONSIDERATO, CHE:

- la società OLT ha presentato, con comunicazione in data 13 ottobre 2014 (prot. Autorità A/28413 del 14 ottobre 2014), modificata ed integrata con comunicazione in data 10 novembre 2014 (prot. Autorità A/32527 del 13 novembre 2014), la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2015, ai sensi dell'articolo 22.1 della *RTRG*; e che tale proposta non è risultata coerente con i criteri tariffari di cui alla *RTRG*;
- con comunicazione in data 4 dicembre 2014 (prot. Autorità P/35298), gli uffici dell'Autorità hanno trasmesso, alla società OLT, la comunicazione di risultanze istruttorie del procedimento di approvazione della tariffa di rigassificazione per

l'anno 2015, evidenziando profili di incoerenza con le disposizioni di cui alla *RTRG*;

- la società OLT ha presentato, con comunicazione in data 9 dicembre 2014 (prot. Autorità A/35807 del 10 dicembre 2014), una nuova proposta tariffaria; e che anche tale proposta, per i motivi che seguono, non risulta conforme con i criteri di cui alla *RTRG* e con i rilievi formulati dagli uffici nell'ambito della comunicazione di risultanze istruttorie del 4 dicembre 2014; in particolare, nell'ambito di tale proposta la società:
 - a) ha richiesto il riconoscimento del costo relativo all'acquisto dei quantitativi di gas di autoconsumo del terminale necessari per la produzione di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari del terminale;
 - b) ha applicato un criterio di valorizzazione dei costi di acquisto del gas per le operazioni di avviamento e di collaudo, incluso il gas di raffreddamento e il gas di riempimento, diverso da quello che, nell'impossibilità di dare applicazione al criterio di cui al comma 5.3 della *RTRG* (valorizzazione al prezzo di aggiudicazione delle procedure concorsuali), è stato indicato nella comunicazione di risultanze istruttorie del 4 dicembre 2014;
 - c) non ha presentato alcuna proposta tariffaria relativa ai servizi marittimi di rimorchio ed ormeggio del terminale, limitandosi a fornire separata evidenza dei costi relativi al servizio di rimorchio e ad evidenziare che “...*i corrispettivi relativi al terzo rimorchiatore e ai servizi di pilotaggio e ormeggio (servizi per i quali OLT non corrisponde alcun costo e conseguentemente non ottiene nessun ricavo) saranno applicati e fatturati direttamente dalle società che forniscono il relativo servizio.*”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alla richiesta di riconoscimento dei costi per l'acquisto dei quantitativi di autoconsumo del terminale, di cui alla precedente lettera a), occorre ricordare che tali quantitativi, inclusi quelli destinati ai servizi ausiliari, trovano la loro regolazione nell'articolo 9 della *RTRG*, che prevede un meccanismo di conferimento in natura di tale Gnl da parte degli utenti del terminale; e che ciò avviene (ai sensi del comma 9.1) mediante l'istituzione di un apposito coefficiente per la copertura di consumi e perdite della catena della rigassificazione Q_{CP} , il quale coefficiente viene applicato dal gestore del terminale al Gnl scaricato dall'utente, trattenendone la quota corrispondente;
- con la richiesta di riconoscimento di cui sopra, la società lamenta costi che sono originati unicamente dal mancato utilizzo del terminale di rigassificazione, e quindi dall'assenza di utenti che scarichino Gnl di cui trattenere una quota in natura; a tale riguardo occorre evidenziare che i criteri tariffari prevedono già specifici strumenti e i limiti per la copertura del rischio e dei relativi costi, connessi al mancato utilizzo del terminale, quali il fattore di copertura dei ricavi di cui all'articolo 18, della *RTRG*, qualora applicabile; pertanto, non è possibile includere

nelle tariffe detti oneri derivanti da autonome scelte o valutazioni imprenditoriali, con un conseguente trasferimento di oneri impropri sui consumatori finali al di fuori dei criteri e limiti specifici previsti dalla regolazione;

- infine, è bene precisare che il coefficiente Q_{CP} è volto a coprire i consumi del terminale, senza operare particolari limitazioni circa l'effettiva destinazione del gas consumato; pertanto, non ha alcun rilievo il fatto, evidenziato da OLT, che il gas in parola sarebbe destinato alla produzione di energia elettrica, in ragione della sua particolare configurazione impiantistica *offshore*; anche tale gas, infatti, in quanto consumato dal terminale per il suo funzionamento, ricade nella predetta disciplina dell'articolo 9 *RTRG*; peraltro, la scelta di costruire un terminale con le predette caratteristiche tecniche è stata una autonoma decisione della medesima OLT;
- con riferimento alla valorizzazione del gas acquistato per l'avviamento e il collaudo del terminale, occorre precisare quanto segue:
 - a) il comma 5.3 della *RTRG* determina, quale criterio di valorizzazione applicabile, il valore di acquisizione di tale gas tramite procedura concorsuale che il gestore del terminale avrebbe dovuto svolgere; poiché, nel caso di specie, OLT non è in grado di fornire tale valore (avendo acquistato il gas mediante negoziazione privata), l'applicazione rigorosa del citato comma 5.3 avrebbe dovuto condurre ad una valorizzazione del costo di acquisto pari a zero;
 - b) peraltro, nell'ambito del procedimento, il responsabile, con la comunicazione del 4 dicembre 2014, ha ritenuto ragionevole la richiesta di OLT di individuare un criterio di valorizzazione alternativo; ciò in ragione, da un lato, delle tempistiche relative all'avvio delle operazioni di avviamento e collaudo del terminale, avvenute in prossimità della definizione dei criteri del nuovo periodo di regolazione e, dall'altro lato, del generale principio di garanzia della sicurezza del sistema di cui al comma 3.3 della *RTRG*, invocato dalla stessa OLT;
 - c) a quest'ultimo riguardo, peraltro, il responsabile del procedimento, nella comunicazione del 4 dicembre 2014, ha ritenuto che l'individuazione di tale diverso criterio di valorizzazione dovesse rispondere anche all'altro criterio generale, contenuto nel medesimo comma 3.3 della *RTRG* richiamato da OLT, ossia quello di efficienza del sistema; in tale prospettiva, il responsabile del procedimento ha, quindi, richiesto di applicare un criterio di valorizzazione coerente con quello vigente nel momento in cui sono avvenute le operazioni di avviamento e collaudo del terminale (rif. comma 4.3, lettera b), della deliberazione ARG/gas 92/08, ossia il valore della componente QE a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale definito dall'Autorità), utilizzando quale riferimento di prezzo unitario quello in vigore nel quarto trimestre dell'anno 2013, periodo nel quale si sono concentrate le suddette operazioni di avviamento e collaudo del terminale;
 - d) con la nota del 9 dicembre 2014, OLT contesta il criterio richiamato alla predetta lettera c), evidenziando che la sua applicazione determinerebbe un mancato riconoscimento di costi effettivamente sostenuti, compromettendo il suo equilibrio economico finanziario; tuttavia, la società non fornisce elementi

- idonei a dimostrare l'irragionevolezza delle ragioni poste a base del predetto criterio;
- e) ai sensi dell'articolo 1 della legge 481/95 e dell'articolo 23 del decreto legislativo 164/00, l'Autorità non è tenuta assicurare la copertura dei costi effettivi qualunque essi siano, ma solo di quei costi sostenuti da un'impresa efficiente, in modo tale da evitare il trasferimento in tariffa di oneri impropri; per questo motivo, il comma 5.3 della *RTRG* assume a riferimento il valore del gas acquistato in esito a una procedura concorsuale; peraltro, in presenza di un acquisto di gas avvenuto mediante negoziazione privata (peraltro da una società parte del medesimo gruppo), appare necessario introdurre comunque un criterio di efficienza, quale quello, oggettivo, del valore della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale vigente al momento in cui le operazioni di avviamento e collaudo si sono concentrate, ossia di un valore che, in quel momento storico, rappresentava il valore del gas naturale sul mercato, riferimento peraltro previsto dalla regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione vigente al momento delle operazioni di avviamento e collaudo;
 - con riferimento ai servizi marittimi di rimorchio e ormeggio del terminale occorre ricordare che, come detto sopra, essi sono stati trattati alla stregua di servizi ulteriori di cui all'articolo 8 della *RTRG*, anche in ragione del fatto che si tratta di prestazioni essenziali per poter accedere al terminale; pertanto nessun corrispettivo che non sia stato approvato da un'autorità competente e reso pubblico può essere applicato agli utenti del servizio, senza che ciò costituisca un potenziale ostacolo all'accesso a una infrastruttura peraltro strategica come è il terminale della società; a tal fine, non rileva affatto che una quota parte dei costi relativi a tali servizi non sia sostenuta direttamente dalla società, la quale ai sensi dell'articolo 8 della *RTRG*, è il soggetto tenuto a sottoporre all'approvazione dell'Autorità le condizioni economiche dei servizi marittimi di rimorchio e ormeggio sulla base dei costi complessivi di tale servizio, includendo anche i costi eventualmente sostenuti da soggetti diversi dall'impresa stessa sulla base dei relativi dati di bilancio in applicazione del comma 3.12 della *RTRG*; in tale prospettiva, pertanto, è onere del gestore del terminale acquisire le relative informazioni da questi ultimi soggetti coi quali dovrà accordarsi sulle modalità di ripartizioni dei relativi ricavi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare d'ufficio la tariffa per il servizio di rigassificazione per la società OLT relativa all'anno 2015, disponendo di:
 - a) non riconoscere alcun onere ulteriore per l'acquisto del gas di autoconsumo e perdite della catena di rigassificazione rispetto a quanto riconosciuto tramite il coefficiente Q_{CP} di cui all'articolo 9 della *RTRG*;
 - b) valorizzare i quantitativi di gas acquistati per le operazioni di avviamento e collaudo utilizzando quale riferimento di prezzo unitario il valore della componente P_{FOR} (che a partire dall'1 ottobre 2013 ha sostituito la componente

- QE*) a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale in vigore nel quarto trimestre dell'anno 2013;
- determinare d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 della *RTRG*, fino ad una eventuale diversa determinazione da parte di altra autorità competente, i corrispettivi per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio sulla base dei costi sottostanti tali servizi, come presentati dalla società OLT, e della capacità tecnica del terminale

DELIBERA

1. di determinare d'ufficio la tariffa per il servizio di rigassificazione, ivi compreso il corrispettivo transitorio di misura CM^R , della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., relativamente all'anno 2015, come riportata in Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di determinare d'ufficio il corrispettivo per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio offerti presso il terminale gestito dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., per l'anno 2015 in misura pari a 81.782,56 euro/approdo;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro dello Sviluppo Economico e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni